



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 26 del 14/02/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE 1 febbraio 2008, n. 6

Disposizioni relative al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Premesso che con art. 3, comma 8, Legge regionale n° 40 del 31 dicembre 2007 è stata prevista l'applicazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, istituita al capo III del D.Lgs. 398/1990;
- visto il settimo periodo del comma 8, art. 3, Legge regionale n° 40 del 31 dicembre 2007 nel quale è testualmente previsto che "l'imposta è versata entro il mese successivo a quello di riferimento su apposito contro corrente postale ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria della Regione Puglia...";
- premesso che, per agevolare il controllo dei versamenti da parte dell'Amministrazione regionale e per uniformare i versamenti dovuti dai soggetti passivi, appare opportuno istituire un nuovo conto corrente postale univocamente dedicato all'apprensione delle somme rinvenienti per imposta regionale sulla benzina per autotrazione, cui potranno affluire sia versamenti effettuati direttamente presso sportelli di Poste Italiane spa, sia versamenti effettuati tramite bonifici bancari, sia versamenti effettuati on-line;
- premesso che l'art. 3, comma 2, L.27 luglio 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente), prescrive che "le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore ..." e che le organizzazioni di categoria interessate hanno illustrato la necessità dell'implementazione delle procedure amministrative ed informatiche per la determinazione dell'imposta ed il relativo versamento;
- premesso che l'identificazione dei soggetti passivi descritta al terzo periodo, comma 8, art. 3 Legge regionale n° 40 del 31 dicembre 2007 e cioè "...l'esercente dell'impianto di distribuzione del carburante ubicato sul territorio regionale o, per sua delega, ...la società petrolifera che ne sia unica fornitrice, obbligato alla denuncia di esercizio ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995 n° 504..." deve essere letta alla luce di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, L. 28 dicembre 1995 n°549, ove è specificato che soggetto passivo dell'imposta di che trattasi è il concessionario dell'impianto di distribuzione del carburante, che può essere un soggetto distinto dall'esercente-gestore dell'impianto stesso, come individuato ai sensi dell'art. 25, II, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n°504;
- accertato che appare opportuno: 1) determinare le modalità di pagamento del tributo in parola, 2) prevedere l'avvio degli adempimenti posti a carico dei soggetti passivi ai sensi dell'art. 3 L.212 del 27

luglio 2000, 3) specificare il novero dei soggetti passivi tenuti al versamento dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione;

- ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- è istituito appositamente il conto corrente postale n° 86690237 di Poste Italiane spa, codice Iban IT-33-X-07601-04000-000086690237 per far affluire univocamente le somme rinvenienti da imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che potranno essere acquisite sia per versamenti diretti presso gli sportelli di Poste Italiane spa, sia per bonifici bancari a favore del predetto conto corrente postale, sia per pagamenti on-line;

- ogni pagamento dovrà riportare: 1) nella causale, l'indicazione del periodo mensile di riferimento per cui è effettuato il pagamento e l'indicazione: IRBA; 2) l'indicazione dei dati anagrafici della ditta – soggetto passivo, ivi compreso il codice fiscale – partita Iva;

- giusta art. 3 L. 212/2000, i versamenti relativi ai periodi di riferimento del mese di gennaio 2008 e del mese di febbraio 2008 potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni, entro il mese di marzo 2008, rimanendo fermo, a decorrere dal mese di riferimento di febbraio 2008, e quindi dal conseguente pagamento dovuto entro il mese di marzo 2008, l'ordinario obbligo di versamento di cui al settimo periodo del comma 8, dell'art. 3 Legge regionale n° 40 del 31 dicembre 2007;

- per l'individuazione dei soggetti passivi, può inoltre farsi riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 13, Legge 28 dicembre 1995 n°549, ove si specifica che l'imposta in questione è dovuta dal concessionario dell'impianto di distribuzione del carburante;

- di disporre, ai sensi del settimo periodo del comma 8, art.3, L.R. n°40 del 31 dicembre 2007, la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

- Il presente atto, composto di due facciate, redatto in duplice esemplare, è esecutivo e non comporta gli adempimenti contabili di cui all'art. 79 L.R. 16 novembre 2001, n°28 non derivando dal medesimo alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

- Copia del presente provvedimento sarà inoltrato a cura del Settore Finanze al Sig. Assessore al Bilancio, Programmazione e Finanze.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Mario Aulenta